



30.12.2014

QUESITO:

Produttore agricolo – disponibilità area privata

quali sono le aree private che un produttore agricolo ha la disponibilità per vendere all'aperto i propri prodotti senza comunicazione? Il parcheggio privato di un ristorante o di un hotel o una area di servizio col consenso del proprietario possono essere considerati tali?

RISPOSTA:

Si premette che il D.lgs 228/2001 fu adottato, con legge delega del Parlamento n. 57/2001, per la disciplina del settore agricolo, la promozione dello sviluppo dell'agricoltura, acquacoltura e sistemi agroalimentari, garantendo un miglioramento della qualità dei prodotti; fu modificato dapprima dal D. L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge 35/2012, da ultimo rivisitato dall'art. 30-bis del D.L. 69/2013, convertito dalla legge 98/2013.

Quest'ultimo D. L. 69/2013, art. 30-bis, comma 1, lett. a), ha profondamente innovato il comma 2, art. 4 del D.lgs 228/2001, inserendo alla fine un secondo periodo ove ha previsto la completa liberalizzazione delle procedure di vendita dei prodotti agricoli.

Ha stabilito, infatti, che gli operatori agricoli **non devono presentare alcuna comunicazione di inizio attività** per l'esercizio della vendita al dettaglio sulle **superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola**,

Si evidenzia che non può essere esercitata l'attività di vendita su uno spazio privato all'aperto, non rientrante nella area dell'azienda agricola, di cui l'imprenditore ne abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo.

Per quanto innanzi, si precisa che:

1. le aree private ove un produttore agricolo ha la disponibilità di vendere all'aperto i propri prodotti senza comunicazione sono le superfici all'aperto che si trovano nell'ambito della propria azienda agricola;
2. le aree indicate nel quesito (parcheggio privato di un ristorante o di un hotel o una area di servizio), ancorchè utilizzate con il permesso del proprietario, essendo esterne all'azienda agricola e, quindi aree private aperte al pubblico, possono essere utilizzate dall'imprenditore agricolo, per la vendita dei propri prodotti, solo previa presentazione di apposita comunicazione al Comune ove si trova tale area, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato D. Lgs. 228/2001.
- 3.

C. te Michele Pezzullo